



Todarello & Partners

## **FOTOVOLTAICO SU EDIFICI PUBBLICI E SU AREE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO AI FINI DEL QUARTO CONTO ENERGIA E TERMINE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE.**

Come noto, la legge n. 228/2012 – legge di stabilità 2013 – ha introdotto un'ulteriore proroga degli incentivi del Quarto Conto Energia con riguardo agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici o aree delle pubbliche Amministrazioni.

L'art. 1, comma 425, della suddetta legge, infatti, ha previsto che, ai fini di poter beneficiare degli incentivi del Quarto Conto Energia, *“il termine di entrata in esercizio”* degli impianti fotovoltaici, fermo restando il limite massimo dei fondi messi a disposizione, *“è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche (...), la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (...), al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013”*.

Tale norma, se fissa con chiarezza il termine entro cui gli impianti considerati devono entrare in esercizio al fine di beneficiare degli incentivi del Quarto Conto Energia, tuttavia è ambigua sul termine entro cui, allo stesso fine, deve essere *“chiesta ed ottenuta”* la relativa autorizzazione.

Essendo ormai imminente il termine del 31 marzo 2013 - data entro cui devono entrare in esercizio gli impianti non interessati da VIA - molti operatori si chiedono se entro lo stesso termine possa anche essere conseguita l'autorizzazione o se, al contrario, la proroga riguardi solo gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) o del precedente termine per l'entrata in esercizio (31 dicembre 2012).

In una propria nota, il Gestore dei Servizi Elettrici, valorizzando il dato letterale, sposa la prima interpretazione (*“purché a tale data [i.e., al 31 marzo 2013] l'impianto sia stato debitamente autorizzato”*)<sup>1</sup>.

Ciò nondimeno, nonostante questo chiarimento, continuano a residuare dubbi in merito alla corretta interpretazione della disposizione in esame..

Come visto, la norma individua tre termini distinti, per l'entrata in esercizio, ai fini di poter godere ulteriormente degli incentivi previsti dal Quarto Conto energia:

---

<sup>1</sup>La nota è consultabile direttamente all'indirizzo <http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Conto-Energia-chiarimenti-richieste-accesso-incentivi-impianti-realizzati-su-edifici-e-su-aree-PA.aspx>

1. il 31 marzo 2013, per gli impianti con autorizzazione chiesta ed ottenuta;
2. il 30 giugno 2013, per gli impianti soggetti a VIA;
3. il 30 ottobre 2013, per gli impianti soggetti a VIA che hanno ottenuto l'autorizzazione dopo il 31 marzo 2013.

Come detto, sulla base della semplice lettura della norma si potrebbe sostenere che i termini individuati dalla legge si riferiscano esclusivamente alla data di entrata in esercizio.

D'altronde, con riguardo agli impianti di cui al punto 1, nulla si dice in merito al termine per la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione, e ciò, considerato che, al contempo, in relazione agli impianti soggetti a VIA, la norma fa espressamente riferimento ad *autorizzazioni rilasciate successivamente al 31 marzo 2013*, porterebbe a pensare che l'autorizzazione possa essere ottenuta in qualsiasi momento prima del 31 marzo 2013, purché in tempo utile.

Ciò posto, pare possibile, tuttavia, anche una diversa soluzione interpretativa più restrittiva.

Invero, il Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012) aveva già prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti posti su aree o edifici pubblici al fine di accedere ai più lauti incentivi del Quarto Conto. Successivamente, la legge di stabilità ha esteso tale proroga individuando non più un termine unico, ma, come visto prima, tre diversi termini per l'entrata in esercizio. In buona sostanza, può darsi che il Legislatore abbia voluto disporre un'integrazione (per continuare a godere del Quarto conto energia) al periodo transitorio già introdotto dal Quinto Conto Energia.

Proseguendo nel ragionamento, è possibile notare che prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità del 2013 (al di là degli impianti interessati da VIA) si potevano porre due ipotesi (rilevanti ai nostri fini):

- autorizzazione chiesta ed ottenuta, ed impianto non ancora entrato in esercizio;
- autorizzazione chiesta e non ancora ottenuta .

Dunque, è possibile che il Legislatore, nel riferirsi alle autorizzazioni chieste ed ottenute, abbia voluto, in realtà, operare una cernita al fine di individuare gli operatori legittimati a beneficiare dell'ulteriore proroga da ultimo disposta, circoscrivendo, tuttavia, l'efficacia della previsione limitatamente all'ipotesi di impianti già autorizzati al 31 dicembre 2012.

Di talché, aderendo a questa interpretazione, il termine del 31 marzo andrebbe riferito unicamente alla messa in esercizio degli impianti, già autorizzati al 31 dicembre 2012, ma non ancora connessi alla rete.

Tuttavia, e a condizione di voler propendere verso quest'ultima lettura, si porrebbe un ulteriore profilo di incertezza in relazione al termine per il perfezionamento dell'autorizzazione (in relazione al caso degli impianti non assoggettati a VIA): il 31 dicembre 2012, data della scadenza della prima proroga, oppure l'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità (art. 1, comma 526).

Concludendo, alla luce delle problematiche esposte, sarebbero auspicabili dei chiarimenti del Legislatore sul punto, anche in considerazione della notevole importanza che può rivestire la possibilità di usufruire dei più consistenti incentivi del Quarto Conto in un momento di crisi come quello attuale.

\*

Autori di questa nota sono l'avv. Massimo Colicchia, il dr. Nicolò Spizzico e il dr. Ciro Rolando. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l'avv. **Massimo Colicchia**, presso il nostro ufficio di Milano.

\* \* \*

**Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.**



©Todarello & Partners  
Studio Legale Associato